



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 17 settembre 2026

Alla c.a.
del **Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR)**
Sen. Anna Maria Bernini
gabinetto@pec.mur.gov.it

della **Ministra della Famiglia, Natalità e le Pari Opportunità**
On. Eugenia Maria Roccella
gabinetto.ministrofamiglia@pec.governo.it

della **Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane**
Prof.ssa Laura Ramaciotti
segreteria.crui@pec.it

alla **Magnifica Rettrice dell'Università di Messina e Coordinatrice della Commissione Tematiche di Genere della CRUI**
Prof.ssa Giovanna Spatari
segreteria.crui@pec.it

e per tramite CRUI dei Rettori degli Atenei Italiani
e, p.c.
al **Segretario Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)**
Prof. Marco Mancini
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

LORO SEDI

Oggetto: Misure per l'introduzione di standard uniformi a livello nazionale di esonero dalla contribuzione studentesca e di supporto alle vittime di violenza di genere e agli orfani per crimini domestici nelle università italiane.

Adunanza del 17 settembre 2026

VISTI

gli articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sanciscono il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, il principio di uguaglianza e la pari dignità sociale, impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

L'articolo 34 della Costituzione, che garantisce ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;

La Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza alle donne e la



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

violenza domestica, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, la quale impone agli Stati contraenti l'adozione di misure legislative e di altra natura volte a garantire la protezione, e il sostegno delle persone esposte a tali forme di violenza;

L'art. 105-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha istituito il "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", successivamente rifinanziato e reso strutturale dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213;

I recenti provvedimenti adottati in materia da diversi atenei italiani, che hanno introdotto l'esonero dalla contribuzione studentesca per le vittime di violenza di genere e per gli orfani per crimini domestici;

CONSIDERATO

che l'istruzione universitaria costituisce il principale e più potente strumento di emancipazione, autodeterminazione e indipendenza economica, elementi imprescindibili per il superamento di situazioni di violenza;

Che la condizione di vittima di violenza di genere o di orfano per crimini domestici comporta drammatiche ricadute sociali, economiche e psicologiche, rappresentando un ostacolo economico e materiale all'accesso, alla continuità e al completamento degli studi universitari;

Che le tutele attualmente esistenti risultano frammentate e affidate unicamente alla sensibilità dei singoli atenei, configurando così disparità di trattamento basate unicamente sul territorio di appartenenza e lesive del principio di universalità del diritto allo studio;

RITENUTO

Dovere inderogabile delle istituzioni e degli Atenei garantire una protezione omogenea ed effettiva su tutto il territorio nazionale

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

CHIEDE

1. Che il Ministero dell'Università e della Ricerca emani, in raccordo con la CRUI e gli enti per il diritto allo studio, linee guida nazionali vincolanti volte a uniformare in tutti gli Atenei italiani l'introduzione dell'esonero totale da qualsiasi contributo onnicomprensivo e tassa di iscrizione d'ateneo (fatta eccezione per la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo, previste per legge) a favore di :
 - persone vittime di violenza di genere, seguite da Centri Antiviolenza riconosciuti e/o



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

e inserite in percorsi certificati di fuoriuscita dalla violenza.

- orfani di violenza di genere (orfani per crimini domestici), la cui condizione sia comprovata dagli accertamenti formali delle competenti autorità.
- 2. Che venga definito un modello procedurale sicuro, fondato sulla tutela della privacy che eviti alle studentesse e agli studenti qualsiasi esposizione inappropriata o contatto burocratico non necessario con le segreterie didattiche, affidando la gestione delle istanze a canali riservati e a figure di garanzia interne agli atenei, in raccordo con le autorità esterne competenti.
- 3. Che il Ministero stanzi apposite e adeguate risorse integrative all'interno del Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO), affinché l'adozione di questa misura non gravi sui bilanci degli atenei.
- 4. Che ogni ateneo italiano promuova campagne di sensibilizzazione e informazione capillari all'interno della comunità accademica, in sinergia con i Comitati Unici di Garanzia (CUG) e la rete dei Centri Antiviolenza territoriali, affinché la componente studentesca sia pienamente consapevole dei diritti, delle tutele e dei supporti psicologici e giuridici esistenti.
- 5. Che il Ministero si impegni a monitorare l'effettiva applicazione di tali direttive su scala nazionale, relazionando con cadenza periodica al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari sullo stato di attuazione delle misure nei singoli atenei.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Bani